

Newsletter n. 39/2026 della Giustizia amministrativa
a cura dell'Ufficio del massimario

Indice

Corte di giustizia dell'Unione europea

1. **Corte giust. UE, sez. III, 1° ottobre 2026, C-249/25 – *Minister van Asiel en Migratie / UB*, protezione internazionale: la sospensione automatica dell'esame delle domande di asilo presentate dai beneficiari di protezione temporanea viola il diritto dell'Unione;**

2. **Corte giust. UE, sez. V, 1° ottobre 2026, C-131/25 – *Axel Dris / Gouvernement de la Communauté française*, accesso agli studi in medicina: il diritto UE osta alla normativa di uno Stato membro che assoggetta al contingentamento per gli studenti non residenti il candidato che, pur residente in un altro Stato membro, abbia svolto la maggior parte della formazione scolastica nel primo;**

3. **Corte giust. UE, sez. III, 10 settembre 2026, C-809/24 – *Trenitalia s.p.a. / regione Liguria*, è compatibile con il regolamento (CE) n. 1370/2007 il contratto di servizio TPL transitorio che rinuncia all'utile, se il rischio economico grava sulla regione.**

Corte costituzionale

4. **Corte cost., 6 ottobre 2026, n. 162, sul regime di non punibilità dei reati contro il patrimonio commessi a danno di congiunti;**

5. **Corte cost., 6 ottobre 2026, n. 161, legittima la legge regionale della Puglia sul recupero del patrimonio edilizio;**

6. **Corte cost., 6 ottobre 2026, n. 160, non è incostituzionale l'art. 12, comma 4-*bis*, del d.P.R. n. 602 del 1973: il piccolo imprenditore sovraindebitato può impugnare direttamente il ruolo e le cartelle che assume non validamente notificate già dopo l'instaurazione della fase stragiudiziale.**

Corte di cassazione

7. **Cass. civ., sez. un., 18 settembre 2026, n. 25566, sull'insussistenza dell'eccesso di potere giurisdizionale – per invasione della sfera di discrezionalità riservata alla pubblica amministrazione e per invasione della sfera di attribuzione del legislatore – in caso di erronea interpretazione delle norme sostanziali e processuali, e di travisamento ed erronea applicazione di disposizioni abrogate;**

8. **Cass. civ., sez. un., 18 settembre 2026, n. 25565, sulla giurisdizione del giudice ordinario nella controversia avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del diritto al pagamento, nella misura di legge, della prestazione indennitaria Naspi.**

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e Tribunali amministrativi regionali

9. **Cons. Stato, sez. II, 16 ottobre 2026, n. 7581, associazione religiosa tra militari: legittimo il diniego perché l'assistenza spirituale nelle Forze armate è riservata a Concordato e intese;**

10. **Cons. Stato, sez. V, 8 ottobre 2026, n. 7394, sull'asseverazione del PEF e sull'interpretazione della *lex specialis* di gara;**

11. **Cons. Stato, sez. VI, 2 ottobre 2026, n. 7275, alla Corte costituzionale l'esclusione dell'avvocato del libero foro nel procedimento di destituzione degli appartenenti alla Polizia di Stato;**

12. **C.g.a., sez. giur., 29 settembre 2026, n. 660, rinvenimento di beni archeologici: nozione di scoperta fortuita e presupposti dell'attribuzione premiale;**

13. C.g.a., sez. giur., 18 settembre 2026, n. 615, **ordine di demolizione: il contraddittorio procedimentale deve essere assicurato in caso di accertamenti complessi;**

14. T.a.r. per il Lazio, sez. III-*quater*, 12 ottobre 2026, n. 15974, **condizioni di prescrivibilità dei farmaci e competenze dell'AIFA e delle regioni;**

15. T.a.r. per la Puglia, sez. II, 10 ottobre 2026, n. 1103, **divieto di duplicazione del giudizio di annullamento e limiti al sindacato del giudice amministrativo in pendenza del ricorso per cassazione;**

16. T.a.r. per il Lazio, sez. I-*quater*, 9 ottobre 2026, n. 15850, **comitato ONU per i diritti umani: efficacia delle considerazioni nell'ordinamento interno e limiti della riparazione per la discriminazione da statura;**

17. T.a.r. per la Campania, Salerno, sez. II, 1° ottobre 2026, n. 1633, **riedizione del potere valutativo ad opera della medesima commissione di gara, successivamente all'annullamento giurisdizionale dell'atto di aggiudicazione;**

18. T.a.r. per il Lazio, sez. V-*bis*, 25 settembre 2026, n. 15242, **Corti di giustizia tributarie: mobilità interna e ambito soggettivo di applicazione del coefficiente premiale;**

19. T.a.r. per il Lazio, sez. V-*bis*, 25 settembre 2026, n. 15241, **mobilità interna dei giudici tributari e applicazione del coefficiente premiale;**

20. T.a.r. per il Lazio, sez. I, 21 settembre 2026, n. 15066, **giudizio di ottemperanza al giudicato civile e limiti di cognizione del giudice amministrativo.**

Normativa e altre novità di interesse

21. Legge 16 ottobre 2026, n. 187 – **Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale (in G.U., serie generale, n. 243 del 19 ottobre 2026);**

22. **Decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193 – Disposizioni urgenti e misure di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca (in G.U., serie generale, n. 247 del 23 ottobre 2026);**

23. **Decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190 – Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile (in G.U., serie generale, n. 246 del 22 ottobre 2026);**

24. **Decreto legislativo 8 ottobre 2026, n. 194 – Attuazione della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica») (in G.U., serie generale, n. 248 del 24 ottobre 2026);**

25. **Decreto legislativo 1° ottobre 2026, n. 191 – Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/37 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/881 per quanto riguarda i servizi di sicurezza gestiti (in G.U., serie generale, n. 246 del 22 ottobre 2026);**

26. **Delibera ANAC 6 ottobre 2026, n. 387, gli obblighi di trasparenza patrimoniale gravanti sui titolari di cariche politiche ricomprendono i *trust* e le intestazioni fiduciarie.**

Corte di giustizia dell'Unione europea

(1)

Protezione internazionale: la sospensione automatica dell'esame delle domande di asilo presentate dai beneficiari di protezione temporanea viola il diritto dell'Unione.

Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione III, 1° ottobre 2026, C-249/25 – *Minister van Asiel en Migratie / UB.*

L'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001 (sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi) e l'articolo 31 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 (recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale) devono essere interpretati nel senso che:

- ostano a che le autorità di uno Stato membro sospendano automaticamente l'esame delle domande di protezione internazionale presentate dai beneficiari di protezione temporanea durante il periodo di tale protezione, di modo che il termine per adottare una decisione su tali domande di protezione internazionale decorra o continui a decorrere solo dopo la fine di tale periodo;
- le autorità competenti possono, in casi eccezionali, prorogare temporaneamente l'esame di alcune domande di protezione internazionale, anche superando tale termine di decisione, purché tale superamento risulti da misure necessarie per far fronte a un'impossibilità oggettiva di osservare

rigorosamente tale termine di decisione ed evitare il congestionamento del sistema di protezione internazionale dello Stato membro interessato.

La Corte ha innanzitutto ricordato che lo scopo della protezione temporanea è quello di garantire un meccanismo di tutela minima, immediata e temporanea agli sfollati all'interno degli Stati membri – quale manifestazione del principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità degli Stati nell'attuazione della politica di asilo – quando il sistema di asilo di questi ultimi rischia di non poter far fronte all'afflusso massiccio e simultaneo di domande di protezione internazionale.

Ha quindi chiarito che il diritto dell'Unione consente al beneficiario di protezione temporanea di presentare in qualunque momento una domanda di protezione internazionale, e che il rigetto di tale domanda non comporta la perdita dello *status* di protezione temporanea, poiché le due procedure possono svolgersi simultaneamente e in modo indipendente: non può, quindi, ritenersi che il legislatore dell'Unione abbia implicitamente previsto la possibilità di sospendere l'esame delle domande di protezione internazionale durante il periodo di protezione temporanea.

Ha, inoltre, rammentato che l'applicazione delle direttive sul trattamento delle domande di protezione internazionale non esclude i richiedenti che già beneficiano di protezione temporanea, sicché le norme generali stabilite da tali direttive sono loro applicabili anche con riguardo ai termini da esse previsti, considerati vincolanti in sede di esame di una domanda di protezione internazionale, indipendentemente dal fatto che il richiedente già benefici di protezione temporanea.

Spetta al giudice nazionale assicurarsi che l'eventuale superamento dei termini applicabili non consegua a una decisione di sospensione generalizzata e automatica dell'esame delle domande di protezione internazionale presentate dai beneficiari di protezione temporanea, ma risulti unicamente dalle misure necessarie per far fronte a un'impossibilità oggettiva di rispettare tali termini.

(2)

Accesso agli studi in medicina: il diritto UE osta alla normativa di uno Stato membro che assoggetta al contingentamento per gli studenti non residenti il candidato che, pur residente in un altro Stato membro, abbia svolto la maggior parte della formazione scolastica nel primo.

Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione V, 1° ottobre 2026, C-131/25 – *Axel Dris / Gouvernement de la Communauté française*

L'articolo 18, primo comma, e l'articolo 21, paragrafo 1, TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa di uno Stato membro che, per quanto riguarda l'iscrizione al primo anno di studi in medicina, assoggetta ad un contingentamento applicabile agli studenti non residenti i candidati che hanno compiuto una parte significativa della loro formazione scolastica in tale Stato membro, in cui hanno ottenuto il diploma di maturità, pur risiedendo in un altro Stato membro.
La Corte ha ricordato che – sebbene gli Stati membri siano competenti a determinare il contenuto dell'insegnamento e a organizzare i propri sistemi d'istruzione – devono tuttavia esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell'Unione e, in particolare, del principio di non discriminazione in base alla nazionalità.
Una normativa che sottoponga gli studenti non residenti a un sistema di contingentamento – e, pertanto, ad una limitazione all'accesso agli studi – rischia di svantaggiare in modo particolare i predetti, creando una discriminazione indiretta fondata sulla nazionalità, la quale è vietata a meno che non sia obiettivamente giustificata e proporzionata all'obiettivo perseguito.
Pertanto, la normativa di uno Stato membro che, per l'iscrizione al primo anno di studi in medicina, introduce un contingentamento sulla base esclusiva della residenza – senza tenere conto del grado di reale ed effettivo legame con tale Stato membro – non è proporzionata all'obiettivo di tutela della sanità pubblica.

(3)

È compatibile con il regolamento (CE) n. 1370/2007 il contratto di servizio TPL transitorio che rinuncia all'utile, se il rischio economico grava sulla regione.

Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione III, 10 settembre 2026, C-809/24 – *Trenitalia s.p.a.* / *regione Liguria*

L'art. 4, par. 1, lett. b), e l'art. 6, par. 1, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, nonché i punti 2, 5 e 6 dell'allegato di tale regolamento, letti alla luce dei considerando n. 27 e n. 34 di quest'ultimo, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a un contratto di servizio pubblico di trasporto per ferrovia contemplante la copertura integrale dei costi sostenuti dall'operatore di servizio pubblico, per un periodo transitorio fino alla conclusione di un nuovo contratto di lunga durata riguardante lo stesso obbligo di servizio pubblico, con il quale detto operatore rinuncia alla presa in considerazione di un «ragionevole utile», previsto dalle disposizioni suddette, ai fini del calcolo dell'importo della «compensazione di servizio pubblico», ai sensi dell'art. 2, lett. g), del regolamento sopra citato.

La presente sentenza è stata oggetto della News UM n. 105 del 21 ottobre 2026.

Corte costituzionale

(4)

Sul regime di non punibilità dei reati contro il patrimonio commessi a danno di congiunti.

Corte costituzionale, ordinanza 6 ottobre 2026, n. 162 – Pres. Amoroso, Red. Patroni Griffi

Vanno sollevate, disponendone la trattazione innanzi a sé, questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 649 c.p., in riferimento agli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione.

La Corte costituzionale ha, innanzitutto, ritenuto ammissibile lo scrutinio della norma penale di favore, in quanto la declaratoria di illegittimità costituzionale di una causa di non punibilità non viola la riserva di legge: l'effetto *in malam partem* non discende dall'introduzione di nuove norme per effetto della decisione della Corte, ma deriva, quale conseguenza automatica, dalla riespansione della norma incriminatrice a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che ne delimitava la sfera applicativa.

Nel merito, la Corte ha osservato che tale disciplina, ispirata alla rigida tutela del nucleo familiare e dell'unione civile, parrebbe presentare profili di irragionevolezza rispetto all'attuale realtà sociale e alla luce del mutato quadro normativo, con il superamento della concezione di famiglia intesa come entità distinta dai singoli membri meritevole di autonoma protezione anche a discapito degli stessi.

La disposizione censurata parrebbe porsi in potenziale contrasto sia con il principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, coerente con la reciproca autonomia economica dei componenti il nucleo familiare (o delle parti di un'unione civile), e con l'attuale concezione delle predette formazioni sociali; sia, con gli articoli 2 e 29 Cost., i quali tutelano non solo la famiglia e l'unione civile in quanto formazioni sociali, ma anche i diritti inviolabili dei loro singoli componenti.

(5)

Legittima la legge regionale della Puglia sul recupero del patrimonio edilizio.

Corte costituzionale, 6 ottobre 2026, n. 161 – Pres. Amoroso, Red. Sandulli M.A.

Non è incostituzionale l'articolo 8-*bis* della legge della regione Puglia 15 novembre 2007, n. 33 – (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), in combinato disposto con l'articolo 27, comma 1, della legge della regione Puglia 30 dicembre 2021, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022) – in riferimento agli articoli 3, 9, 97 e 118 della Costituzione, nella parte in cui, estendendo l'applicabilità della disciplina anche agli interventi non ancora realizzati o in corso di realizzazione, non consentirebbe ai comuni di disciplinare in modo differenziato il recupero del patrimonio edilizio esistente rispetto alle nuove costruzioni all'interno della medesima zona.

La Corte ha rilevato che, in base alle richiamate disposizioni regionali, la facoltà riconosciuta ai comuni di consentire i mutamenti di destinazione d'uso per gli immobili legittimamente edificati deve ritenersi riferita anche agli immobili in corso di realizzazione o ancora da realizzare, previsti dai piani di lottizzazione approvati e convenzionati; con la conseguenza che, anche con riferimento a tali diverse tipologie di immobili, i comuni possono discrezionalmente decidere se consentire o meno i suddetti cambiamenti d'uso, a prescindere dalla decisione assunta per gli immobili già legittimamente esistenti.

Tale interpretazione letterale – precisa la Corte – trova conferma anche nell'interpretazione teleologica, in quanto le tipologie di immobili contemplate dalle disposizioni regionali sono tra loro eterogenee e "non vi

è ragione di obbligare i comuni a effettuare un'unica valutazione che le ricomprenda inscindibilmente".

La Corte ha, quindi, ritenuto che le disposizioni censurate:

i) non violano l'articolo 3 Cost., in quanto consentono di trattare diversamente situazioni differenti, senza vincoli d'inscindibilità o automatismi di sorta; né ledono i principi di ragionevolezza e proporzionalità, essendo rispettata la *ratio* di riuso e recupero sottesa al menzionato articolo 8-*bis*;

ii) non violano l'articolo 9 Cost., in quanto la possibilità di un più ampio riuso e recupero funzionale degli immobili già legittimamente realizzati impedisce "l'erosione della matrice ambientale quale conseguenza di un'ipotetica espansione edilizio-urbanistica verso altre aree", garantendo al contempo "la manutenzione attiva del territorio";

iii) non violano gli articoli 97 e 118 Cost. (*sub specie* dei principi di buon andamento e di sussidiarietà), poiché "la funzione di pianificazione comunale è adeguatamente preservata, consentendo ai comuni di apprezzare la specificità delle diverse situazioni locali".

La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dal T.a.r. per la Puglia, sez. III, con l'ordinanza 22 gennaio 2026, n. 80, oggetto della News UM n. 23 del 25 febbraio 2026.

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.

(6)

Legittimo l'art. 12, comma 4-*bis*, del d.P.R. n. 602 del 1973: il piccolo imprenditore sovraindebitato può impugnare direttamente il ruolo e le cartelle che assume non validamente notificate già dopo l'instaurazione della fase stragiudiziale.

Corte costituzionale, 6 ottobre 2026, n. 160 – Pres. Amoroso, Red. Antonini

Non è incostituzionale l'articolo 12, comma 4-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in riferimento agli articoli 3, 10, 11, 24, 97, comma 2, 111, 113 e 117, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui la disposizione censurata avrebbe precluso al contribuente, "piccolo imprenditore sovraindebitato", di impugnare direttamente il ruolo e le cartelle di pagamento che assuma non validamente notificate.

La Corte ha rilevato che tale categoria di contribuente, "in base a una corretta interpretazione della disposizione censurata, è pienamente legittimato a impugnare immediatamente il ruolo e le cartelle di pagamento che assuma invalidamente notificate, in quanto si ricade nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII) in favore dell'imprenditore minore già all'atto della instaurazione della fase stragiudiziale dinanzi all'Organismo di composizione della crisi (OCC)".

Il contribuente pertanto – prosegue la Corte – senza doversi esporre ai paventati rischi di presentazione di una domanda giudiziale "al buio", è pienamente legittimato a tale immediata impugnativa, rappresentando al giudice di avere instaurato la fase stragiudiziale dinanzi all'OCC e, contestualmente, dando prova della sua legittimazione all'impugnazione, allegando la condizione di sovraindebitamento e l'incidenza pregiudizievole che avrebbe il "peso" del debito risultante dal ruolo e dalle cartelle di pagamento ai fini della regolare conclusione della procedura che intenda attivare.

In definitiva, ha ritenuto che non si verifichi alcun pregiudizio per il contribuente e che sussista l'immediata impugnabilità auspicata dal rimettente.

Corte di cassazione

(7)

Sull'insussistenza dell'eccesso di potere giurisdizionale – per invasione della sfera di discrezionalità riservata alla pubblica amministrazione e per invasione della sfera di attribuzione del legislatore – in caso di erronea interpretazione delle norme sostanziali e processuali, e di travisamento ed erronea applicazione di disposizioni abrogate.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 18 settembre 2026, n. 25566 – Pres. D'Ascola, Rel. Dell'Utri

Non si configura l'eccesso di potere giurisdizionale – per invasione della sfera di discrezionalità riservata alla pubblica amministrazione; e per invasione della sfera di attribuzione del legislatore – in caso di erronea interpretazione delle norme sostanziali e processuali, e di travisamento ed erronea applicazione di disposizioni abrogate.

Sotto il primo profilo, la Corte ha riaffermato i principi secondo cui l'eccesso di potere giurisdizionale, per sconfinamento nella sfera del merito, ai sensi dell'articolo 111, comma 8, della Costituzione, è configurabile:

- quando l'indagine svolta dal giudice amministrativo, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, diviene strumentale a una diretta e concreta valutazione dell'opportunità e convenienza dell'atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell'annullamento, esprime la volontà dell'organo giudicante di sostituirsi a quella dell'amministrazione, con un sindacato di merito e una pronunzia avente il contenuto sostanziale e l'esecutorietà propria del provvedimento sostituito;
- quando il giudice amministrativo non si limita ad annullare il provvedimento impugnato rimettendo all'amministrazione ogni ulteriore valutazione e con salvezza degli ulteriori provvedimenti, ma si spinge sino a prefigurare il possibile esito di tale valutazione, individuando un'unica corretta modalità di esercizio della discrezionalità amministrativa.

Esula invece da tale vizio l'errata interpretazione delle norme sostanziali e processuali, poiché eventuali *errores in procedendo* o *in iudicando* non

investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell'esercizio del potere; così come deve escludersi tale vizio in caso di sindacato sulla legittimità dell'atto che implica la verifica di determinati requisiti senza alcun profilo di discrezionalità.
Le sezioni unite hanno rigettato il ricorso e, per l'effetto confermato la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 10 luglio 2025, n. 6015.

(8)

Sulla giurisdizione del giudice ordinario nella controversia avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del diritto al pagamento, nella misura di legge, della prestazione indennitaria NASPI.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 18 settembre 2026, n. 25565 – Pres. D'Ascola, Rel. Mancino

Deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del diritto al pagamento, nella misura di legge, della prestazione indennitaria denominata NASPI.
La Corte ha osservato che l'oggetto della domanda è costituito dal riconoscimento di un diritto soggettivo al pagamento, nella misura di legge, della prestazione indennitaria di disoccupazione cd. Naspi, in quanto l'INPS accerta la sussistenza o meno dei requisiti della prestazione medesima senza esercitare, al riguardo, alcuna discrezionalità.
È stato precisato che non incide – nel senso di affermare la giurisdizione amministrativa – la circostanza per cui la denominazione dei relativi atti adottati dall'ente previdenziale sia quella di "provvedimento", in quanto la domanda di condanna al pagamento di una prestazione sulla disoccupazione è volta a fare valere una posizione creditoria correlata ad

un diritto soggettivo previsto dalla legge, rispetto alla quale l'ente erogatore non esercita valutazioni discrezionali neppure di carattere tecnico.
Gli atti così adottati non hanno natura di provvedimenti costitutivi o estintivi del diritto, ma di mera certazione dei requisiti formali e sostanziali del diritto alla prestazione richiesta, sicché l'azione dell'assicurato – tendente ad ottenere la prestazione o il ripristino di essa – non coinvolge la verifica della legittimità del provvedimento di diniego o di revoca, ma ha ad oggetto la fondatezza della pretesa vantata dal predetto.
Le sezioni unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario a seguito del conflitto negativo di giurisdizione sollevato dal T.a.r. per la Lombardia, sez. I, con ordinanza 10 novembre 2025, n. 3631.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e Tribunali amministrativi regionali

(9)

Associazione religiosa tra militari: legittimo il diniego perché l'assistenza spirituale nelle Forze armate è riservata a Concordato e intese.

Consiglio di Stato, sezione II, 16 ottobre 2026, n. 7581 – Pres. Taormina, Est. Altavista

Premesso che ai sensi del combinato disposto degli artt. 1471 e 1475, comma 1, c.m., ai militari è sempre consentito l'esercizio del culto di qualsiasi religione, mentre la partecipazione ai riti resta subordinata alle esigenze di servizio, la costituzione di associazioni o circoli fra militari è invece subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa. Tale assenso è espressione di ampia discrezionalità, anche di opportunità, sulla compatibilità dell'associazione con l'ordinamento militare. La limitazione

non è irragionevole né contrasta con l'art. 52 Cost., in ragione della specificità dell'ordinamento militare.
È legittimo il diniego, ai sensi dell'art. 1475, comma 1, c.m., alla costituzione di un'associazione tra militari e civili a carattere religioso il cui scopo prevalente sia l'assistenza spirituale nell'ambito delle Forze armate, unita ad attività di proselitismo. La disciplina dell'assistenza spirituale e dell'associazionismo religioso nell'ordinamento militare è infatti riservata, ai sensi degli artt. 7 e 8 Cost. e dell'art. 1471, comma 5, c.m., a due fonti: per la religione cattolica, al Concordato lateranense e ai relativi accordi attuativi; per le altre confessioni religiose, alle intese con lo Stato. Ne consegue che, tramite l'assenso ministeriale, non può trovare ingresso una disciplina diversa, e non occorre una valutazione di proporzionalità nel bilanciamento degli interessi coinvolti (nella specie, l'associazione era rivolta principalmente al personale di fede protestante).

(10)

Sull'asseverazione del PEF e sull'interpretazione della *lex specialis* di gara.

Consiglio di Stato, sezione V, 8 ottobre 2026, n. 7394 – Pres. Barreca, Est. Picardi

La clausola della *lex specialis* di gara che, nell'ambito di una procedura di finanza di progetto, richieda che l'asseverazione del piano economico-finanziario sia resa esclusivamente da istituti di credito, società di servizi costituite dagli istituti medesimi o società di revisione non è nulla per contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione, ancorché l'art. 193, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ("codice dei contratti pubblici") ammetta in via generale l'asseverazione anche da parte di persone fisiche. Il principio di tassatività opera infatti con riguardo alle clausole che introducano requisiti soggettivi di partecipazione ulteriori

rispetto a quelli stabiliti dalla legge, mentre non trova applicazione alle prescrizioni che disciplinano il contenuto dell'offerta.
Nell'interpretazione della disciplina di gara, è necessario preliminarmente privilegiare il significato letterale, secondo le regole dettate dall'art. 1362 c.c., sicché, ove la clausola del bando, prevista a pena di esclusione, abbia un contenuto inequivoco, da un punto di vista letterale e logico, non è possibile fare riferimento al principio generale del *favor participationis* od all'interpretazione ragionevole della disposizione, dovendosi altresì escludere interpretazioni integrative contrarie al canone di buona fede interpretativa di cui all'art. 1366 c.c.

(11)

Alla Corte costituzionale l'esclusione dell'avvocato del libero foro nel procedimento di destituzione degli appartenenti alla Polizia di Stato.

Consiglio di Stato, sezione VI, ordinanza 2 ottobre 2026, n. 7275 – Pres. Barra Caracciolo, Est. Satullo

È rilevante e non manifestamente infondata, in relazione al combinato disposto degli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, nella parte in cui non prevede, nei procedimenti disciplinari diretti all'applicazione della sanzione della destituzione, che l'appartenente alla Polizia di Stato possa farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro.

La presente ordinanza è stata oggetto della News UM n. 104 del 20 ottobre 2026.

(12)

Rinvenimento di beni archeologici: nozione di scoperta fortuita e presupposti dell'attribuzione premiale.

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, 29 settembre 2026, n. 660 – Pres. de Francisco, Est. Di Betta

In tema di premio per il rinvenimento di beni archeologici, la nozione di scoperta fortuita esprime la relazione teleologica intercorrente tra l'attività concretamente intrapresa e il bene rinvenuto nel suo svolgimento, separando l'attività intenzionalmente orientata alla ricerca di beni culturali (una ricerca archeologica programmata, l'esecuzione di una concessione, lo svolgimento di un incarico professionale o istituzionale, un'iniziativa comunque organizzata e teleologicamente orientata al rinvenimento poi verificatosi) dalla scoperta intervenuta nel corso di un'attività non preordinata a tale risultato. La fortuità della scoperta, invece, non è esclusa dall'eventuale competenza in materia archeologica dello scopritore e dalle attività dal medesimo svolte in seguito al rinvenimento.

La scoperta di un complesso può ritenersi perfezionata mediante la localizzazione del sito, la percezione di elementi strutturali e contestuali idonei a rivelarne la possibile natura archeologica e la tempestiva segnalazione all'autorità competente, ancorché la compiuta identificazione scientifica e la delimitazione del medesimo richiedano successive operazioni di scavo e recupero, organizzate ed eseguite dall'amministrazione. In tal caso, la scoperta può essere riferita anche ai beni successivamente portati alla luce, qualora tra il rinvenimento originario e questi ultimi sussista in concreto continuità causale, topografica e archeologica.

In caso di rinvenimento fortuito di un bene archeologico, l'attribuzione premiale configura una fattispecie a formazione progressiva: il rinvenimento, la denuncia e la ricorrenza delle condizioni stabilite dalla legge costituiscono i presupposti dell'esercizio del potere, dinanzi al quale la posizione dello scopritore conserva inizialmente natura di interesse

legittimo pretensivo; l'obbligazione patrimoniale si precisa nella sua concreta consistenza, determinando l'insorgenza di un diritto soggettivo, soltanto mediante la successiva delimitazione, da parte dell'amministrazione, dei beni riferibili alla scoperta, la loro stima, la determinazione della percentuale spettante e l'adozione del provvedimento conclusivo.

La previsione normativa secondo cui il premio di rinvenimento di beni archeologici non può essere superiore al quarto del valore delle cose scoperte individua un limite massimo entro cui è circoscritto il potere di determinazione e non una misura fissa automaticamente spettante allo scopritore. La misura concreta deve essere stabilita dall'amministrazione avuto riguardo, tra l'altro, all'effettivo apporto causale dello scopritore, alla consistenza e al valore dei beni riferibili alla scoperta, il quale non può essere identificato con i costi sostenuti per il successivo recupero, restauro, conservazione o apertura alla fruizione al pubblico.

(13)

Ordine di demolizione: il contraddittorio procedimentale deve essere assicurato in caso di accertamenti complessi.

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, 18 settembre 2026, n. 615 – Pres. de Francisco, Est. Caradonna

L'ordine di demolizione, pur avendo natura di provvedimento vincolato, deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ogniqualvolta l'accertamento dei presupposti di fatto e di diritto risulti peculiare e giuridicamente complesso e, in particolare, quando siano controverse l'entità delle difformità e la concreta applicabilità di discipline nazionali o regionali sulle tolleranze costruttive e sui criteri di computo volumetrico. In tali ipotesi, la

partecipazione del privato non può ritenersi ininfluente, sicché la sua omissione integra vizio invalidante, non sanabile ai sensi dell'art. 21-*octies*, comma 2, l. n. 241 del 1990, salvo che sia palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

(14)

Condizioni di prescrivibilità dei farmaci e competenze dell'AIFA e delle regioni.

T.a.r. per il Lazio, sezione III-*quater*, 12 ottobre 2026, n. 15974 – Pres. ed Est. Quiligotti

È ammissibile l'azione di accertamento davanti al giudice amministrativo in presenza di una lesione attuale non consacrata in un provvedimento amministrativo.
Spetta all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) definire le condizioni e le eventuali limitazioni cui è subordinata la prescrizione dei farmaci a carico del servizio sanitario nazionale (SSN); le regioni possono disciplinarne le modalità attuative e gli strumenti gestionali, ma non sono legittimate a modificare o restringere l'ambito oggettivo o soggettivo della prescrivibilità dei farmaci così come definito dall'AIFA.

(15)

Divieto di duplicazione del giudizio di annullamento e limiti al sindacato del giudice amministrativo in pendenza del ricorso per cassazione.

T.a.r. per la Puglia, sezione II, 10 ottobre 2026, n. 1103 – Pres. ed Est. Palliggiano

È inammissibile il ricorso con cui sia riproposta, tra le stesse parti, avverso il medesimo provvedimento e per le medesime ragioni, la domanda di annullamento già decisa dal Consiglio di Stato con sentenza impugnata per cassazione, atteso che il divieto di duplicazione del giudizio di annullamento opera anche prima della formazione del giudicato formale, al fine di evitare pronunce contrastanti sulla stessa domanda.
La deduzione di nuovi argomenti fondati sulla situazione attuale del ricorrente non consente di riproporre la domanda di annullamento già decisa dal Consiglio di Stato, quando le censure investono pur sempre vizi originari del provvedimento già esaminati nel precedente giudizio.

(16)

Comitato ONU per i diritti umani: efficacia delle considerazioni nell'ordinamento interno e limiti della riparazione per la discriminazione da statura.

T.a.r. per il Lazio, sezione I-*quater*, 9 ottobre 2026, n. 15850 – Pres. Stanizzi, Est. Ferrazzoli

Le considerazioni adottate dal Comitato ONU per i diritti umani su comunicazione individuale non costituiscono sentenze in senso proprio né titoli direttamente eseguibili nell'ordinamento interno e non producono effetti diretti e sostitutivi sulla disciplina nazionale con esse contrastante; esse sono tuttavia dotate di efficacia giuridica qualificata e operano quale parametro interpretativo vincolante per i giudici e per le pubbliche amministrazioni, senza essere direttamente azionabili mediante il giudizio di ottemperanza.
In presenza di una decisione del Comitato ONU per i diritti umani che abbia accertato il carattere discriminatorio dei requisiti di statura per l'accesso ai ruoli permanenti dei Vigili del fuoco, imponendo allo Stato di riconoscere "un rimedio effettivo", costituisce adeguata riparazione, per la candidata

esclusa in ragione del previgente requisito di statura minima indifferenziato per uomini e donne, la ricostruzione della carriera, ai soli fini giuridici, dalla data della mancata assunzione sino all'effettiva immissione nei ruoli permanenti, e non anche ai fini economici, dovendo il danno essere parametrato sulla base dei presupposti della responsabilità extracontrattuale, con particolare riferimento all'elemento soggettivo e alla natura sinallagmatica del trattamento retributivo.
L'accertamento, da parte del Comitato ONU per i diritti umani, del carattere discriminatorio di una disciplina nazionale che imponeva un limite di statura unico sia per uomini che per donne per l'accesso a ruoli caratterizzati da mansioni e qualifiche speciali non comporta automaticamente il diritto al risarcimento del danno, permanendo la necessità di verificare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, ivi comprese la colpa dell'amministrazione e l'antigiuridicità della condotta, non riscontrabili nel caso in cui l'amministrazione ha agito nel rispetto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.

(17)

Riedizione del potere valutativo ad opera della medesima commissione di gara, successivamente all'annullamento giurisdizionale dell'atto di aggiudicazione.

T.a.r. per la Campania, Salerno, sezione II, 1° ottobre 2026, n. 1633 – Pres. Durante, Est. Marena

Con il nuovo codice dei contratti pubblici, si è registrato un ampliamento della scelta discrezionale in capo alla stazione appaltante. L'introduzione, nel nuovo art. 93, dell'inciso "salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante" conferma evidentemente un'inequivoca dilatazione, rispetto alla previgente disciplina, del momento discrezionale nella scelta di

affidare la riedizione del potere valutativo alla medesima ovvero ad altra commissione. La clausola *de qua* si pone a presidio di una riserva di intangibilità di un aspetto decisionale cui è preposta in via esclusiva la stazione appaltante, sia pure subordinata all'invalicabile profilo dello schermo motivazionale, in un'ottica finalistica di trasparenza dell'*agere* amministrativo.

L'estensione della scelta discrezionale della stazione appaltante continua, anche nel nuovo art. 93, ad incontrare l'insuperabile limite operativo nel caso di annullamento da vizio strutturale della commissione. In questa sola specifica evenienza, legalmente tipizzata, la facoltà discrezionale è destinata a soccombere a fronte del preminente obbligo di nominare una nuova commissione.

(18)

Corti di giustizia tributarie: mobilità interna e ambito soggettivo di applicazione del coefficiente premiale.

T.a.r. per il Lazio, sezione V-*bis*, 25 settembre 2026, n. 15242 – Pres. Rizzetto, Est. Mattei

In sede di assegnazione del medesimo incarico o di diverso incarico per trasferimento dei componenti delle corti di giustizia tributaria, il meccanismo premiale, di cui alla tabella F del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, come sostituita dalla legge 31 agosto 2022, n. 130, che prevede di moltiplicare per il coefficiente 1,25 tutti i punteggi relativi agli anni di servizio svolto, si applica non solo ai magistrati "transitati", ma a tutti i magistrati tributari di professione di cui all'articolo 1-*bis* del citato d.lgs. n. 545 del 1992, trattandosi di beneficio attribuito ai magistrati tributari sulla base dello *status* rivestito, in relazione cioè alla condizione soggettiva posseduta, e non alla tipologia del servizio reso.

(19)

Mobilità interna dei giudici tributari e applicazione del coefficiente premiale.

T.a.r. per il Lazio, sezione V-*bis*, 25 settembre 2026, n. 15241 – Pres. Rizzetto, Est. Giudice

Ai fini dell'assegnazione del medesimo incarico o di diverso incarico, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, per trasferimento dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado in servizio, il coefficiente moltiplicatore di 1,25 previsto per i magistrati tributari dalla tabella F del citato d.lgs. n. 545 del 1992, come sostituita dalla legge 31 agosto 2022, n. 130, deve essere applicato all'intero punteggio maturato per i servizi prestati nella giurisdizione tributaria e non esclusivamente al servizio svolto successivamente all'acquisizione dello *status* di magistrato tributario professionale.

(20)

Giudizio di ottemperanza al giudicato civile e limiti di cognizione del giudice amministrativo.

T.a.r. per il Lazio, sezione I, 21 settembre 2026, n. 15066 – Pres. Politi, Est. Fanizza

Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, è precluso al giudice amministrativo lo svolgimento di nuove valutazioni, in fatto e in diritto, su questioni non dedotte nel giudicato, la cui cognizione spetta al giudice ordinario. Nel dare esecuzione alle pronunce emesse da organi giudicanti appartenenti ad altri plessi giurisdizionali, il giudice amministrativo deve infatti orientarsi a un

criterio di "stretta continenza", svolgendo un'attività meramente esecutiva, senza possibilità d'integrare la sentenza civile da eseguire e, quindi, senza spazi di schietta e autonoma *cognitio*.

L'omessa impugnazione del verbale che ha disposto il sequestro amministrativo del veicolo costituisce circostanza ostativa all'ottenimento, in sede di ottemperanza, di effetti restitutori incompatibili con la permanenza dell'efficacia dell'atto presupposto, rimasto definitivo in quanto non travolto dalla sentenza di cui si chiede l'ottemperanza.

L'impossibilità (sopravvenuta) di esecuzione in forma specifica dell'obbligazione nascente dal giudicato – che dà vita in capo all'amministrazione ad una responsabilità assoggettabile al regime della responsabilità di natura contrattuale, che l'art. 112, comma 3, c.p.a., sottopone peraltro ad un regime derogatorio rispetto alla disciplina civilistica – non estingue l'obbligazione, ma la converte, *ex lege*, in una diversa obbligazione, di natura risarcitoria, avente ad oggetto l'equivalente monetario del bene della vita riconosciuto dal giudicato in sostituzione della esecuzione in forma specifica; l'insorgenza di tale obbligazione può essere esclusa solo dalla insussistenza originaria o dal venir meno del nesso di causalità, oltre che dell'antigiuridicità della condotta.

Normativa e altre novità di interesse

(21)

Legge 16 ottobre 2026, n. 187 – Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale (in G.U., serie generale, n. 243 del 19 ottobre 2026);

(22)

Decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193 – Disposizioni urgenti e misure di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca (in G.U., serie generale, n. 247 del 23 ottobre 2026);

(23)

Decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190 – Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile (in G.U., serie generale, n. 246 del 22 ottobre 2026);

(24)

Decreto legislativo 8 ottobre 2026, n. 194 – Attuazione della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica») (in G.U., serie generale, n. 248 del 24 ottobre 2026);

(25)

Decreto legislativo 1° ottobre 2026, n. 191 – Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/37 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/881 per quanto riguarda i servizi di sicurezza gestiti (in G.U., serie generale, n. 246 del 22 ottobre 2026);

(26)

Gli obblighi di trasparenza patrimoniale gravanti sui titolari di cariche politiche ricomprendono i *trust* e le intestazioni fiduciarie.

Delibera ANAC 6 ottobre 2026, n. 387 – Intestazioni fiduciarie e trust: riconducibilità alle dichiarazioni patrimoniali all'art. 14, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 33/2013 (in www. anticorruzione.it, sito istituzionale dell'ANAC).

Le dichiarazioni concernenti la situazione patrimoniale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, cui sono tenuti i titolari di incarichi politici, devono ricomprendere anche le fattispecie del *trust* e delle intestazioni fiduciarie.

L'ANAC – richiamati sia gli obiettivi della direttiva (UE) 2026/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2026 sulla lotta contro la corruzione; sia il principio di trasparenza come accessibilità totale dei dati relativi alla consistenza del patrimonio di chi ricopre una carica politica – ha fornito le seguenti indicazioni:

i) in relazione all'istituto del *trust*, ha ritenuto necessaria la trasparenza dei dati nei casi in cui il disponente mantiene il controllo o la conoscenza/conoscibilità della consistenza dell'asset patrimoniale e dell'evoluzione gestionale di tale patrimonio; sicché, in tali ipotesi la dichiarazione deve riguardare anche i beni (immobili e/o mobili iscritti in pubblici registri), nonché le partecipazioni e le quote detenute in società;

ii) con riferimento alle intestazioni fiduciarie, ha ritenuto che queste devono essere sempre indicate nella dichiarazione patrimoniale, con particolare riguardo ai beni (mobili e/o immobili), alla natura del diritto esercitato, e per le quote o partecipazioni societarie, al numero e alla denominazione della società.